



TRIBUNALE DI FIRENZE
sezione lavoro

All'udienza del 12/12/2018 alle ore 10.08 avanti al Giudice dr. Vincenzo Nuvoli sono presenti:
per parte ricorrente: avv. Novelli
per parte convenuta: avv. Colella in sostituzione Avv. Gorgoni
I difensori si riportano ai rispettivi atti.
Per la pratica forense è presente il dr. Stefano Iaria.
Il Giudice, previa camera di consiglio, pronuncia sentenza, dando lettura del seguente dispositivo e contestuale motivazione.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione monocratica
in funzione di giudice del lavoro

nella persona del Giudice dr. Vincenzo Nuvoli, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

all'udienza del 12 dicembre 2018 nella causa iscritta al n. 1783/2016 R.G.
promossa da Nastasi Domenico, Faini Antonio, Matina Paolo, Fianchisti Giancarlo, Cammelli Carlo, De' Rossi Francesca, Russu Riccardo, Fruttuosi Alvaro, Chiostrì Carlo, Aliboni Stefano, Tacconi Sandro, Pelacani Gianluca, Barzagli Stefano, Favi Enrico, Almansi Giorgio, Menchini Marco, Ravenni Gian Bruno, Bucciantini Varo
rappresentati e difesi dagli Avv. D. Iaria e M. Novelli

ricorrenti

contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.)
rappresentato e difeso dall'Avv. M. Gorgoni

resistente

come da dispositivo e motivazione contestuale che seguono:

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 9.6.2016, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
respinge le domande;



compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Firenze, 12 dicembre 2018

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

(art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 16-*bis*, comma 9-*octies*, D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012)

1. Nastasi Domenico, Faini Antonio, Matina Paolo, Fianchisti Giancarlo, Cammelli Carlo, De' Rossi Francesca, Russu Riccardo, Fruttuosi Alvaro, Chiostrì Carlo, Aliboni Stefano, Tacconi Sandro, Pelacani Gianluca, Barzagli Stefano, Favi Enrico, Almansi Giorgio, Menchini Marco, Ravenni Gian Bruno, Bucciantini Varo hanno convenuto in giudizio l'INPS avanti al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:

- di essere ex dipendenti della Regione Toscana, collocati in quiescenza, quali lavoratori eccedentari, in applicazione del pre-pensionamento di cui all'art. 2, comma 14, D.L. 95/2012;
- in base al disposto della vigente normativa legale, i ricorrenti acquisivano il diritto a percepire il trattamento di fine servizio (TFS) non alla data di cessazione dei rispettivi rapporti di lavoro, bensì a quella in cui essi avrebbero maturato il diritto a pensione in base alla disciplina ordinaria, peraltro con una rateizzazione biennale o triennale dei relativi pagamenti;
- la disciplina di cui all'art. 2, comma 11, lett. a) n. 2 D.L. 95/2012 violava: a) il principio di uguaglianza formale di cui all'art. 3, I co., Cost., per l'irragionevole disparità di trattamento rispetto ai lavoratori non destinatari di provvedimenti di pre-pensionamento; b) quello di uguaglianza sostanziale, di cui al II comma, per la mancata previsione di misure volte a consentire al personale eccedentario di fruire della retribuzione differita con le stesse forme e tempi applicati alla generalità dei pubblici dipendenti; c) l'art. 36 Cost., per l'ostacolo al diritto del lavoratore, successivamente alla cessazione del rapporto, a percepire la retribuzione differita.

I ricorrenti hanno pertanto chiesto, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme censurate, accertare il diritto a percepire il TFS, nell'importo liquidato dall'INPS, in tesi alla data di collocamento in quiescenza, in ipotesi secondo la rateizzazione prevista dalla disciplina generale, e condannarsi l'INPS alla relativa corresponsione, oltre accessori.

Costituitosi in giudizio, l'INPS ha contestato la domanda.



2. È pacifico che i ricorrenti, già alle dipendenze della Regione Toscana, in quanto compresi tra il personale in esubero sono stati collocati in quiescenza, previa risoluzione dei rispettivi rapporti di lavoro ai sensi degli artt. 2, comma 11, lett. a) D.L. 95/2012, convertito con L. 135/2012, e 2, comma 6, D.L. 101/2013, convertito con L. 125/2013.

In base alla disciplina del citato art. 2, comma 11, lett. a), ai lavoratori *in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016*, è stata applicata la disciplina previgente *dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze*; previa risoluzione unilaterale del rapporto da parte dell'amministrazione (come confermato dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 2, comma 6, D.L. 101/2013), tali lavoratori sono pertanto stati collocati in quiescenza.

Ai sensi del capo 2) della lettera a) del comma 11 art. 2 D.L. 95/2012, i lavoratori (quali gli odierni ricorrenti) che hanno maturato i requisiti pensionistici – come previsti dalla norma – successivamente al 31.12.2011, hanno diritto a percepire il TFS dal *momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*; in altri termini, tali lavoratori acquisiscono il diritto a percepire il TFS dalla data di maturazione del diritto a pensione non secondo la disciplina previgente, loro applicata in forza dell'art. 2, comma 11, lett. a) D.L. 95/2012, bensì secondo quella sopravvenuta, che sarebbe stata loro applicabile in assenza della norma derogatrice di cui al combinato disposto degli artt. 2, comma 3, D.L. 101/2013 e 2, comma 11, lett. a) D.L. 95/2012.

3. Secondo i ricorrenti, l'art. 2, comma 11, lett. a) capo 2) D.L. 95/2012 confligge con i principi dettati dagli artt. 3 e 36 Cost.; ad avviso del giudicante, va peraltro ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata da parte ricorrente.

In relazione ai tempi di erogazione del TFS, non è infatti ravvisabile irragionevole disparità di trattamento tra i lavoratori prepensionati in quanto eccedentari e la generalità dei dipendenti di amministrazioni pubbliche.

La differente disciplina circa la decorrenza del diritto a percepire (con la rateazione prevista dall'art. 12, VII co., D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010) il TFS trova infatti una sua



giustificazione nella differente condizione dei dipendenti eccedentari; per questi ultimi, infatti, la norma prevede, in luogo dell'adozione delle ordinarie procedure che disciplinano la fattispecie dell'eccedenza di personale nelle pubbliche amministrazioni, la possibilità di accedere al pensionamento in base ai requisiti previgenti. La circostanza che il diritto a percepire il TFS sia invece ancorato ai termini previsti dalla disciplina pensionistica in atto, benché non applicata ai lavoratori eccedentari in virtù della deroga posta dall'art. 2, comma 11, lett. a) D.L. 95/2012, non determina, ad avviso del giudicante, violazione dell'art. 3 Cost., posto che, per tale aspetto, trova invece applicazione la disciplina generale della maturazione del diritto al TFS.

In altri termini, se per i lavoratori eccedentari il diritto al trattamento pensionistico matura, in via derogatoria, sulla base dei requisiti previgenti, il diritto al TFS matura invece alle decorrenze applicabili alla generalità dei dipendenti, e pertanto, quanto all'erogazione del TFS, non sussiste una disciplina differenziata. Non sono del resto ravvisabili situazioni del tutto omogenee, posto che la fattispecie normativa in esame concerne personale in esubero, potenzialmente destinatario dei provvedimenti di cui all'art. 33 D.Lgs. 165/2001, in relazione al quale la disposizione censurata dai ricorrenti consente invece l'applicazione dei previgenti requisiti per l'accesso al pensionamento, a differenza di quanto previsto per la generalità dei pubblici dipendenti.

Per le stesse considerazioni, non è ravvisabile violazione dell'art. 36 Cost., posto che il diritto alla corresponsione del TFS matura con le medesime decorrenze previste per gli altri pubblici dipendenti dall'art. 12, VII co., D.L. 78/2010; poiché, nel caso di specie, viene censurata unicamente la disparità di trattamento in riferimento alla disciplina dettata per i lavoratori eccedentari, non ha rilievo in causa la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, II co., D.L. 79/1997 e 12, VII co., D.L. 78/2010 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. (cfr. ordinanza Trib. Roma 12.4.2018).

4. La domanda attrice non può quindi trovare accoglimento; considerata l'assoluta novità della questione, sono ravvisabili gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, II co., c.p.c. (Corte cost. 77/2018), che giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti. Così deciso in Firenze il 12 dicembre 2018.

Il Giudice del lavoro
(dr. Vincenzo Nuvoli)

